

CITTA' DI MODUGNO

(PROVINCIA DI BARI)



Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi

- Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 50 del 14/5/2013 – Approvazione.
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 25/09/2013 - Modifiche agli artt. 20, 23, 27, 38 decorrenti dal 1/1/2013.

INDICE

<i>Art. 1 -</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>
<i>Art. 2 -</i>	<i>Istituzione del tributo</i>
<i>Art. 3 -</i>	<i>Componenti del tributo</i>
<i>Art. 4 -</i>	<i>Presupposto</i>
<i>Art. 5 -</i>	<i>Soggetto attivo e passivo</i>
<i>Art. 6 -</i>	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>
<i>Art. 7 -</i>	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>
<i>Art. 8 -</i>	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati ed assimilati ai rifiuti urbani</i>
<i>Art. 9 -</i>	<i>Tariffa del tributo</i>
<i>Art. 10 -</i>	<i>Determinazione della base imponibile</i>
<i>Art. 11 -</i>	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>
<i>Art. 12 -</i>	<i>Copertura dei costi di gestione del servizio rifiuti</i>
<i>Art. 13 -</i>	<i>Determinazione delle tariffe del tributo</i>
<i>Art. 14 -</i>	<i>Piano finanziario</i>
<i>Art. 15 -</i>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>
<i>Art. 16 -</i>	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>
<i>Art. 17 -</i>	<i>Obbligazione tributaria</i>
<i>Art. 18 -</i>	<i>Zone non servite</i>
<i>Art. 19 -</i>	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>
<i>Art. 20 -</i>	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>
<i>Art. 21 -</i>	<i>Riduzione per le utenze non domestiche</i>
<i>Art. 22 -</i>	<i>Riduzioni tariffarie</i>
<i>Art. 23 -</i>	<i>Altre riduzioni ed esenzioni</i>
<i>Art. 24 -</i>	<i>Tributo giornaliero</i>
<i>Art. 25 -</i>	<i>Componente servizi del tributo</i>
<i>Art. 26 -</i>	<i>Tributo provinciale</i>
<i>Art. 27 -</i>	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>
<i>Art. 28 -</i>	<i>Riscossione</i>
<i>Art. 29 -</i>	<i>Rimborsi e compensazioni</i>
<i>Art. 30 -</i>	<i>Importi minimi</i>
<i>Art. 31 -</i>	<i>Funzionario responsabile</i>
<i>Art. 32 -</i>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>
<i>Art. 33 -</i>	<i>Accertamento con adesione</i>
<i>Art. 34 -</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>
<i>Art. 35 -</i>	<i>Riscossione coattiva</i>
<i>Art. 36 -</i>	<i>Trattamento dati personali</i>
<i>Art. 37</i>	<i>Norma di rinvio</i>
<i>Art. 38</i>	<i>Norme transitorie e finali</i>
<i>All. 1</i>	<i>Categorie attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti</i>

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di Modugno, in attuazione dell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201 e s.m.i.

Art. 2
ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Nel Comune di Modugno è istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 06/12/2011 n. 201.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dal comune, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Art. 3
COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - a) **COMPONENTE RIFIUTI**, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
 - b) **COMPONENTE SERVIZI**, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 25 del presente regolamento.

Art. 4
PRESUPPOSTO

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 6.

Art. 5
SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, consistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati. Si considerano pertanto tassabili i locali dotati di almeno un'utenza attiva per i servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di beni mobili, suppellettili, arredamento ecc. Per i locali ad uso non domestico, si considerano invece tassabili quelli forniti di servizi di rete o di impianti e attrezzature.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute e a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 7
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono escluse dall'applicazione del tributo le seguenti superfici:
 - UTENZE DOMESTICHE**
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.
 - UTENZE NON DOMESTICHE**
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso e non utilizzati;.
2. Le circostanze esimenti di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili sulla base di elementi obiettivi direttamente rilevabili o di idonea documentazione quale, a solo titolo esemplificativo, la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, sospensione e/o rinuncia agli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio delle attività nei locali ed aree ai quali afferiscono i detti provvedimenti, ecc.

Art. 8
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI ED ASSIMILATI
AI RIFIUTI URBANI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

CATEGORIE	PERCENTUALE RIDUZIONE
<i>Ambulatori medici, dentistici, laboratori radiologici e di analisi</i>	40%
<i>Lavanderie a secco e tintorie industriali</i>	40%
<i>Officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole, elettrauto</i>	50%
<i>Gommisti</i>	40%
<i>Caseifici, industrie conserviere ed alimentari</i>	30%
<i>Cantine vinicole e frantoi</i>	20%
<i>Autocarrozzerie, verniciatori in genere, galvanotecnici</i>	50%
<i>Falegnamerie</i>	40%
<i>Ceramiche e smalterie</i>	40%
<i>Officine di carpenteria metallica</i>	50%
<i>Cartiere</i>	30%
<i>Tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie</i>	40%
<i>Laboratori fotografici o eliografici</i>	30%
<i>Produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose</i>	30%
<i>Lavorazione resine plastiche e vetroresine</i>	30%
<i>Concerie, produzione di divani, industrie tessili</i>	30%
<i>Parrucchieri, barbieri, estetisti ed attività similari</i>	20%

Per le altre attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti solidi urbani e assimilati nonché di rifiuti speciali, non comprese fra quelle sopraindicate, il Funzionario responsabile fa ricorso a criteri di analogia sulla base della similitudine dell'attività a quelle sopra evidenziate.

3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 27 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).

Art. 9
TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo, componente rifiuti, è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento.
3. Nell'ipotesi di omessa adozione del provvedimento di quantificazione annuale delle tariffe si applica la tariffa relativa all'anno precedente.

Art. 10

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis del D.L. 201/2011 la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU).
3. La superficie calpestabile è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
4. La superficie dei locali tassabili può essere desunta, in alternativa al rilievo diretto, dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale).
5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 11

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

3. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 12

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14 del presente regolamento.

Art. 13
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
5. La determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
6. La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
7. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora vengano utilizzati criteri diversificati per le diverse categorie di soggetti passivi.

Art. 14
PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'autorità competente alla sua approvazione entro il termine del 15 gennaio di ciascun anno.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a) il programma degli investimenti necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie;
 - e) i costi del servizio di gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati compresi i costi per lo spazzamento delle strade;
 - f) i ricavi ottenuti dalla vendita dei rifiuti, dal loro riutilizzo o recupero o trasformazione e i contributi dei consorzi obbligatori.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a) il modello gestionale ed organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;

- d) indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e) indicazione su possibili ripartizioni dei costi tra utenze domestiche e non domestiche;
 - f) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che, per natura, rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999.

Art. 15

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.I.AA., all'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, a pubblici registri o a quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate, svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dal codice ATECO o, in caso di impossibilità di reperire il dato, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente come risultante dall'effettiva superficie all'uopo occupata.
4. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria più simile sulla base di criteri di omogeneità o similitudine con quelle ivi incluse.
5. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 16

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali al primo gennaio dell'anno d'imposta. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 6 mesi nel corso dell'anno. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art.

27, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune, risultanti residenti in una determinata unità abitativa, sono esclusi dal computo del numero complessivo dei soggetti occupanti l'unità qualora si tratti di:

- a) anziani collocati in casa di riposo per più di sei mesi nel corso dell'anno;
- b) soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi nel corso dell'anno.

Tali situazioni sono comunicate a cura del soggetto passivo del rapporto tributario e hanno effetto dal mese successivo a quello di comunicazione. Il venir meno delle ragioni dell'agevolazione va comunicato all'ufficio dal soggetto passivo entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui si il medesimo si verifica.

4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 27.

5. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione il numero degli occupanti viene stabilito, salva la prova contraria da fornirsi da parte del contribuente, in un numero pari alla media dei componenti dei nuclei familiari del comune, al primo gennaio dell'anno di riferimento, arrotondato all'unità inferiore. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano:

- a) occupate da un numero di soggetti pari a quello dei soggetti residenti e dimoranti nell'immobile del quale costituiscono pertinenza o accessorio come determinati dal precedente comma sub 2);
- b) occupate da un numero di soggetti determinato ai sensi dei precedenti commi sub 4 e 5 nel caso di immobili non condotti da soggetti residenti.

7. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume, salvo prova contraria, pari al nucleo familiare medio risultante nel comune, al primo gennaio dell'anno di riferimento, arrotondato all'unità inferiore, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione, di cui all'art. 27 del presente regolamento, da parte dei soggetti fisici che occupano l'immobile. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.

Art. 17

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal mese successivo solare rispetto al giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 2, il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa dal mese solare successivo rispetto al giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 27.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 27.

Art. 18

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito della

perimetrazione in cui avvengono i servizi di igiene urbana, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non sia superiore a 250 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona perimetrata, purché di fatto non servite dalla raccolta ai sensi del precedente comma 1, il tributo da applicare è ridotto in misura del:
 - a) **60%** se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 250 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile) ma inferiore a 1000 metri lineari;
 - b) **80%** se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è pari o superiore a 1000 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile).
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 27, e:
 - a) trova applicazione dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza qualora presentata congiuntamente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione;
 - b) trova applicazione a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza qualora presentata successivamente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione;
 - c) viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta come indicato al precedente comma 1.

Art. 19

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di assoluto mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% dell'importo a carico del contribuente.

Art. 20

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del **50%** della parte variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre, di un'apposita istanza, attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo e corredata dalla documentazione comprovante l'acquisto dell'apposito contenitore. La riduzione compete solo per l'anno successivo a quello dell'istanza.

Art. 21

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani dall'Ente hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.

2. Per “recupero” si intendono le operazioni previste nell’art. 183, comma 1, e nell’allegato C) al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .
3. La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell’anno solare e la produzione complessiva di rifiuti prodotti dall’utenza nel corso del medesimo anno come segue:
 - a) Fino al 33% di recupero - 15% di riduzione sulla parte variabile della tariffa
 - b) Oltre il 33% e sino al 66% - 30% di riduzione sulla parte variabile della tariffa
 - c) Oltre il 66% - 50% di riduzione sulla parte variabile della tariffa
4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 marzo dell’anno successivo, a pena di decadenza dal beneficio, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell’anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti prodotti dall’unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E’ facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata oltre sanzioni ed accessori attesa l’infedeltà della dichiarazione resa. Se l’interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell’incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato del prodotto tra la superficie assoggettata al tributo dell’attività ed il coefficiente di produzione annuo per l’attribuzione della quota variabile della tariffa (*coefficiente Kd*) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
5. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo tariffa dovuta per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata.
6. Nell’ipotesi di presentazione tardiva della dichiarazione di inizio occupazione si considera prodotta nei termini l’istanza, di cui al presente articolo, anche se prodotta oltre i termini di cui al precedente comma 3, qualora presentata congiuntamente alla predetta dichiarazione originaria.

Art. 22 RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell’art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo, di parte fissa e di parte variabile, è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del **30%**;
 - b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del **30%**;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero: riduzione del **30%**;
 - d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del **30%**.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello di presentazione della relativa istanza, salvo che non siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 23
ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Sono esentati dal pagamento del tributo (componente rifiuti e componente servizi), fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione, i nuclei familiari in condizioni di indigenza quantificata nel possesso di un reddito complessivo lordo per l'intero nucleo familiare relativo all'anno precedente, come determinato ai fini IRPEF, ivi incluso l'importo costituente base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi da locazione di fabbricati (cedolare secca), non superiore ad **€ 8.000,00**. L'esenzione opera per i locali ad uso abitativo ove il nucleo familiare ha posto la propria residenza e per le relative pertinenze, come definite dall'art. 817 del codice civile, nel numero massimo di due unità immobiliari.
2. I nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica quantificata nel possesso di un reddito complessivo lordo per l'intero nucleo familiare relativo all'anno precedente, come determinato ai fini IRPEF, ivi incluso l'importo costituente base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi da locazione di fabbricati (cedolare secca) tra € 8.001,00 ed € 15.000,00, godono di una riduzione dell'imposta applicata sulla parte fissa e sulla parte variabile. Tale percentuale di riduzione viene determinata sulla base del prospetto che segue:

Numero componenti nucleo familiare	Riduzione %
1	25,00%
2	25,00%
3	30,00%
4	33,00%
5	33,00%
6 o più	33,00%

3. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sub 1) e 2) devono essere richieste dal contribuente, con apposita dichiarazione munita della documentazione giustificativa, e decorrono dall'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza salvo che:
 - a) siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o variazione nel qual caso decorrono dalla data dell'evento dichiarato purché non antecedente al primo gennaio dell'anno in cui viene prodotta la dichiarazione;
 - b) siano richieste entro il termine del 30 giugno di ciascun anno nel qual caso decorrono dal primo gennaio dell'anno stesso.
4. Il beneficio spetta anche per gli anni successivi, con l'obbligo per il contribuente di comunicare all'Ufficio competente eventuali modifiche alle condizioni prescritte entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate. In tali ipotesi la normale tassazione decorrerà dal primo gennaio dello stesso anno in cui la comunicazione è inviata.
5. Sono esentati dal pagamento del tributo (componente rifiuti e componente servizi) i soggetti assistiti dal Comune. Costituisce assistenza, ai fini della presente agevolazione, qualunque forma di sostegno al reddito fornita dall'Ente o da soggetti partecipati dallo stesso (es. Piano Sociale di Zona) assicurata per un periodo non inferiore a sei mesi continuativi.
6. L'agevolazione di cui al comma precedente viene concessa unicamente per l'anno in cui le prestazioni assistenziali hanno inizio.
7. Al fine di fruire della detta agevolazione il soggetto interessato dovrà risultare titolare di un reddito complessivo lordo per l'intero nucleo familiare relativo all'anno precedente, come determinato ai fini IRPEF, ivi incluso l'importo costituente base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi da locazione di fabbricati (cedolare secca), non superiore ad **€ 16.000,00**.

8. L'esenzione di cui ai commi sub 5), 6) e 7) è disposta sulla base di certificazione all'uopo fornita dall'Ufficio comunale competente e determina il rimborso/discarico per l'intera annualità.
9. Le tariffe relative alle aree adibite a parcheggio coperto, annesse e pertinenti ad attività economiche, aventi superficie complessiva superiore a mq 5.000,00, godono di una riduzione tariffaria. Tale riduzione è quantificata nel 75% ed è applicata sulla parte eccedente la predetta superficie di mq 5.000,00 che viene, per contro, tassata senza riduzioni. La predetta riduzione si applica sulla parte variabile della tariffa.

Art. 24

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 70%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (o del relativo canone) e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 25.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

Art. 25

COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 Euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso.
2. Il gettito della maggiorazione è destinato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.
3. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di fissazione annuale delle tariffe della componente rifiuti del servizio, può incrementare la maggiorazione del comma 1) fino a 0,40 €/mq, anche graduandola in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi.
4. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni tariffarie di cui all'art. 22, la riduzione prevista per le zone non servite (art. 18), la riduzione in caso di mancato svolgimento del servizio (art. 19), le riduzioni previste dai precedenti articoli 20 e 21, per le utenze domestiche e non domestiche e le altre riduzioni ed esenzioni di cui al precedente articolo 23.
5. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.

Art. 26
TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 25.

Art. 27
DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, **entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo alla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso**. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o Posta Elettronica Certificata. La denuncia si intende consegnata:
 - a) all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta;
 - b) alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale;
 - c) alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax;
 - d) alla data di invio risultante dal rapporto di ricezione per la Posta Elettronica Certificata.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione **entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione stessa**. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

UTENZE DOMESTICHE

 - a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della rapporto con il soggetto passivo;
 - c) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, numero dell'interno dell'appartamento, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d) Numero degli occupanti i locali;
 - e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

UTENZE NON DOMESTICHE

 - a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, oggetto sociale/attività svolta, sede principale o legale, codice fiscale, codice ATECO dell'attività;
 - b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;

- d) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) Eventuale indicazione delle superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati agli urbani.
- f) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica certificata la dichiarazione può essere sottoscritta anche con firma digitale.

- 6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi **entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo alla data di cessazione**, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
- 7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di cui al comma 6) il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 28 RISCOSSIONE

- 1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune in autotassazione, nelle modalità prescritte dalla vigente normativa.
- 2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000. Il mancato inoltro o ricezione del predetto avviso non costituisce esimente al pagamento del tributo dovuto entro le scadenze fissate al successivo comma 3.
- 3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in **tre rate** scadenti alla fine del mese di **luglio, settembre e novembre** di ogni anno o, in unica soluzione, entro il mese di settembre.
- 4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
- 5. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nella tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
- 6. Nel caso di mancata approvazione della tariffa nei termini utili a consentire al contribuente il rispetto delle scadenze di cui al comma 3, si provvede al versamento sulla base della tariffa deliberata nell'anno precedente come segue:
 - a) in caso di mancata approvazione della tariffa **entro il mese di maggio** per il pagamento della prima rata - versamento di un terzo della tariffa versata nell'anno precedente;
 - b) in caso di mancata approvazione della tariffa **entro il mese di luglio** per il pagamento della seconda rata - versamento di un ulteriore terzo della tariffa versata nell'anno precedente;

Nelle ipotesi a) e b) il conguaglio sulla base delle tariffe dell'anno in corso è effettuato con il versamento della terza rata.
- 7. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il

medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 29 **RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5) del precedente articolo 28, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento. Al fine di fruire della possibilità di compensazione il contribuente produce all'Ente istanza scritta e motivata evidenziando gli importi da compensare.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata dall'Ente secondo il criterio dettato dall'art. 1, comma 165, della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 30 **IMPORTI MINIMI**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo complessivo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 25 e del tributo provinciale di cui all'art. 26 sia inferiore ad € 20,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 31 **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 32 **VERIFICHE ED ACCERTAMENTI.**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 19, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di

- servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per accedere agli immobili il personale dovrà essere appositamente autorizzato dal Funzionario Responsabile ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente, copia o elenchi :
 - a) delle concessioni rilasciate per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - c) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - d) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
 3. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
 4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.

Art. 33

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente Regolamento Comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

Art. 34

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, alle prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 35 **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 36 **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e s.m.i..

Art. 37 **NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201 e nel DPR 27/04/1999, n. 158 e loro successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 38 **NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa sul territorio comunale l'applicazione della TARSU nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per o svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. In sede di prima applicazione della tariffa, per il solo anno d'imposta 2013, fino alla determinazione delle tariffe, l'importo delle singole rate da versare è determinato, in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013 o per le occupazioni non risultanti nei ruoli comunali TARSU dell'anno precedente, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU applicate dal comune nell'anno precedente. Il versamento a conguaglio è effettuato con l'ultima rata.
4. In sede di prima applicazione della tariffa, per il solo anno d'imposta 2013, il pagamento della maggiorazione di cui all'articolo 25 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al precedente comma 3, alla scadenza prevista per il versamento di luglio.

L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata.

5. In sede di prima applicazione del tributo, per il solo anno 2013, si considerano pervenute entro il 31/12/2012 le istanze per riduzione e/o agevolazione, di cui all'art. 22 del presente regolamento, pervenute entro il sessantesimo giorno successivo all'approvazione del presente regolamento, purché in regola con le condizioni di fruibilità dell'agevolazione al primo gennaio 2013.
6. In sede di prima applicazione del tributo, per il solo anno 2013, il termine di cui all'art. 14, comma 1, in materia di predisposizione del piano finanziario, è fissato in 60 giorni antecedenti la data, prevista da norme di Legge, per l'approvazione del bilancio di Previsione.
7. Si applicano, per l'anno 2013, le previsioni di cui all'art. 10, comma 2, del D.L. 35/2013.
8. In sede di prima applicazione del tributo, per il solo anno 2013, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti, relativi alle prime due rate (ivi incluso il versamento in unica soluzione di cui all'art. 28, comma 3), scadenti in data 31/7/2013 e 30/09/2013, purché effettuati entro il termine del 30/11/2013.
9. In sede di prima applicazione del tributo, per il solo anno 2013, il termine previsto dall'art. 23, comma 3, lett. b) è posticipato al 31/10/2013.

ALLEGATO 1)

ATTIVITA' ECONOMICHE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI

- CATEGORIA 01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

- Associazioni o istituzioni con fini assistenziali, politici, culturali, sindacali, previdenziali e benefiche
- Chiese e altre istituzioni ed associazioni religiose.
- Scuole da ballo
- Sale da gioco, da ballo e da divertimento
- Musei e gallerie pubbliche e private
- Scuole pubbliche, parificate e private di ogni ordine e grado
- Centri di istruzione e formazione lavoro
- Biblioteche ed archivi

- CATEGORIA 02 - Cinematografi e teatri

- Cinema
- Teatri
- Sale congressi e convegni

- CATEGORIA 03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

- Autorimesse in genere
- Magazzini e depositi in genere senza vendita
- Depositari e spedizionieri
- Attività di magazzinaggio e di supporto ai trasporti
- Attività commerciali non operative ma con utenze attive e/o non prive di attrezzature e/o mobilio
- Garage, cantine, solai, ecc non pertinenti a civili abitazioni.

- CATEGORIA 04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

- Bocciodromi e simili
- Palestre ginnico sportive
- Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva
- Distributori carburanti
- Impianti lavaggio autovetture
- Campeggi
- Gestione di piscine

- CATEGORIA 05 – Stabilimenti balneari

- Parchi acquatici

- CATEGORIA 06 - Esposizioni, autosaloni

- Saloni esposizione in genere (con superficie esclusivamente espositiva non inferiore a mq 600)
- Concessionarie autovetture, camion, moto
- Gallerie d'asta

- CATEGORIA 07 - Alberghi con ristorante

- CATEGORIA 08 - Alberghi senza ristorante

- Ostelli per la gioventù
- Alberghi
- Locande
- Pensioni
- Affittacamere e alloggi
- Bed and breakfast
- Residences

- CATEGORIA 09 - Case di cura e riposo, collegi, convitti

- Case di cura e riposo
- Caserme e carceri
- Collegi
- Centri diurni ed istituti privati di educazione con sala mensa annessa
- Collettività e convivenze in genere

- CATEGORIA 10 - Ospedali

- Ospedali

- CATEGORIA 11 - Uffici, agenzie, studi professionali

- Enti pubblici vari
- Studi legali, tecnici, commerciali, assicurativi e finanziari
- Studi medici, sanitari e veterinari
- Altri studi privati
- Uffici e agenzie in genere
- Uffici postali
- Autoscuole
- Laboratori di analisi
- Agenzie di viaggio
- Ricevitorie lotto, totip, totocalcio, ecc.
- Internet points
- Attività di noleggio di prodotti vari
- Emittenti radio tv

- CATEGORIA 12 - Banche ed istituti di credito

- Istituti bancari di credito

- CATEGORIA 13 – Esercizi commerciali di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

- Librerie
- Cartolerie
- Bazar
- Abbigliamento
- Pelletterie
- Pelliccerie

- Elettrodomestici
- Materiale elettrico
- Elettronica di consumo, computer, televisioni, ecc.
- Articoli casalinghi
- Giocattoli
- Colori e vernici
- Ferramenta
- Articoli sportivi
- Calzature
- Prodotti agricoli e da giardino
- Mobili
- Materiale idraulico
- Materiale riscaldamento
- Articoli di ottica e fotografia
- Prodotti di profumeria e cosmesi
- Negozi di mobili e macchine per ufficio
- Vendita dischi, videocassette e prodotti simili
- Negozi vendita ricambi ed accessori per auto
- Altri esercizi commerciali per la vendita di beni durevoli
- Commercio all'ingrosso per le attività previste nella classe e similari

- CATEGORIA 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

- Edicole giornali
- Tabaccherie
- Farmacie
- Erboristerie
- Articoli sanitari e di odontotecnica
- Negozi vendita giornali e/o libri
- Commercio all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari
- Plurilicenze non alimentari
- Grandi Magazzini (senza vendita di prodotti alimentari)

- CATEGORIA 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

- Gioiellerie, orologerie e oreficerie
- Antiquariato
- Negozi di filatelia e numismatica
- Strumenti musicali
- Bigiotterie
- Tessuti
- Negozi mercerie e filati
- Tappeti
- Commercio all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

- CATEGORIA 16 - Banchi di mercato beni durevoli

- Locali ed aree mercati con vendita di beni non alimentari

- CATEGORIA 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

- Istituti di bellezza, sauna, massaggi, solarium, ecc.

- Parrucchieri, barbieri, estetista

- CATEGORIA 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

- Elettricista
- Lavanderia e negozi di pulitura a secco
- Fabbro
- Idraulico
- Laboratori e botteghe artigiane
- Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi
- Falegnameria
- Legatoria

- CATEGORIA 19 - Carrozzerie, autofficine, elettrauto

- Autofficine
- Gommisti
- Carrozzerie
- Elettrauto

- CATEGORIA 20 - Attività industriali con capannoni di produzione

- Stabilimenti industriali

- CATEGORIA 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici

- Attività di produzione beni specifici da parte di aziende iscritte nell'albo delle imprese artigiane

- CATEGORIA 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

- Ristoranti e trattorie
- Rosticcerie e friggitorie
- Self service con tavoli per consumazione
- Pizzerie e tavole calde
- Agriturismo
- Osterie con cucina
- Altre attività rientranti nel comparto della ristorazione
- Pub

- CATEGORIA 23 - Mense, birrerie, amburgherie

- Mense popolari e refettori in genere
- Mense
- Birrerie
- Osterie senza cucina
- Amburgherie

- CATEGORIA 24 - Bar, caffè, pasticcerie

- Bar e caffè
- Bar pasticcerie
- Bar gelaterie
- Gelaterie

- Pasticcerie

- CATEGORIA 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

- Negozi generi alimentari
- Panifici
- Vendita prodotti lattiero - caseari
- Macellerie e pollerie
- Salumerie
- Supermercati e minimercati
- Enotecche, vendita vino e alcolici
- Vendita all'ingrosso di generi alimentari

- CATEGORIA 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste

- Plurilicenze alimentari e/o miste

- CATEGORIA 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

- Ortofrutta
- Pescherie
- Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab e altri esercizi per mero asporto di tali prodotti o similari
- Fiori e piante
- Serre fiori e piante per vendita
- Vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

- CATEGORIA 28 - Ipermercati di generi misti

- Ipermercati di generi misti
- Grandi magazzini (solo con vendita di prodotti alimentari)

- CATEGORIA 29 - Banchi di mercato generi alimentari

- Locali ed aree mercati con vendita di beni alimentari

- CATEGORIA 30 - Discoteche, night club

- Night clubs
- Ritrovi notturni con bar ristoro
- Clubs privati con bar ristoro